



COMUNE DI PESCOPENNATARO
(PROVINCIA DI ISERNIA)

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 24 del 27/11/2020

COPIA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventisette** del mese di **novembre**, alle ore 16:00, con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria, **prima convocazione**.

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	CARFAGNA Carmen	Sindaco-Presidente	X	
2	SCIULLI Pompilio	Consigliere		X
3	FORGIONE Sabatino	“	X	
4	CARFAGNA Giacinto	“	X	
5	MARGIOTTA Vincenzo	“		X
6	TERRERI Simone	“	X	
7	ANTENUCCI Lucio Gino	“		X
8	DI IORIO Antonio	“		X
9	MARCHETTI Lucrezia	“	X	
10	ZULLO Marco	“	X	
11	LUONGO Domenico	“		X
TOTALI			6	5

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI, Segretario comunale a scavalco, la quale redige il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Carmen CARFAGNA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno prot. n. 2285 del 22/11/2020, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- ☒ - il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);
 - ☐ - il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);
- per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ☒ - il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.193 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune era chiamato ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P.;

RICHIAMATA la propria Deliberazione consiliare n° 20 del 29 settembre 2017, avente ad oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100. Ricognizione partecipazioni possedute. Determinazioni"*, con la quale si è deliberato, tra gli altri punti, di dare atto che le quote di partecipazione al G.A.L. "MOLISE VERSO IL 2000" s.c.r.l. sarebbero state alienate nel corso del 2018 per motivi di opportunità, avendo l'ente aderito al G.A.L. "Alto Molise" che ha le medesime finalità;

RICHIAMATA la propria Deliberazione consiliare n° 22 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto *"Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. n.175/2016, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100. Ricognizione partecipazioni possedute. Determinazioni"*, con la quale si è deliberato, tra gli altri punti, di dare atto che le quote di partecipazione alla società S.F.I.D.E Scarl sarebbero state alienate nel corso del 2019 per le seguenti motivazioni:

1. la società non ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.;
2. la società ha comunicato di aver avuto nel 2017 un numero medio di dipendenti pari a zero, a fronte di un numero di componenti dell'organo di amministrazione pari a tre, venendo meno il requisito di cui all'art.20, c. 2, lett.b);
3. la società non emettendo fatture di alcun tipo non soddisfa il requisito dell'art. 20, c. 2, lett.d), relativo al fatturato; la società ha comunicato i dati relativi ai ricavi delle vendite e delle prestazioni del triennio precedente che, senza considerare i contributi una tantum dalla stessa percepiti, sono di gran lunga inferiori al limite imposto dalla richiamata normativa;

DATO ATTO che:

1. con propria nota prot. n. 1595 del 21 settembre 2018 il Comune di Pescopennataro ha provveduto a comunicare alle Società, agli Enti e alle Associazioni interessati/e la vendita delle quote di partecipazione della società consortile “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. detenute dal Comune, non ricevendo risposta;
2. con nota prot. n. 647/18, acclarata a protocollo di codesto Ente al n. 1170 del 30 ottobre 2018, la società consortile “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. ha comunicato che *“si procederà alla liquidazione definitiva della quota sociale non appena concluse le attività di valutazione del patrimonio sociale anche al fine di tutelare i soci recedenti e salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale in favore dei creditori sociali e della società stessa che viene ad essere privata di parte delle risorse originariamente destinate allo svolgimento dell'attività”*;
3. con propria nota prot. n. 1478 del 27 settembre 2019 il Comune di Pescopennataro ha provveduto a richiedere informazioni alla società consortile “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. in merito alla liquidazione della quota sociale, non ottenendo risposta;
4. con propria nota prot. n. 1479 del 27 settembre 2019 il Comune di Pescopennataro ha provveduto a comunicare alle Società, agli Enti e alle Associazioni interessati/e la vendita delle quote di partecipazione della società S.F.I.D.E. Scarl detenute dal Comune, non ricevendo risposta;
5. con Determinazione n. 05 del 03/10/2019 avente ad oggetto *“Cessione quota di partecipazione nella società S.F.I.D.E. S.C.A.R.L. – Indizione asta pubblica – Determina a Contrarre”* il Responsabile del II Settore ha provveduto ad indire l'asta pubblica andata deserta;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 26, c.11) è necessario provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, all'approvazione di una Delibera consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018, avuta ragione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art.26, comma 12-quinquies, del T.U.S.P., detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in esame si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 16, T.U.S.P., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, T.U.S.P., as condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017 è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni:

- S.F.I.D.E Scarl – quota 159,62 euro, % 0,20;
- G.A.L. Alto Molise Scarl – quota 1.000,00 euro, % 2;
- “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. - quota 1.036,00 euro, % 0,97;

PRESO ATTO dello stato dell'alienazione delle quote di partecipazione della società consortile “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. e della società S.F.I.D.E Scarl detenute dal Comune come riportato in precedenza;

VISTA la scheda di rilevazione dell'unica società partecipata dall'Ente non alienata alla data del 31 dicembre 2019:

- prot. n. 2311 del 25 novembre 2020,

che viene allegata al presente atto (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

CONSIDERATO altresì che, i provvedimenti di cui all'art. 20, T.U.S.P., commi 1 e 2, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera, devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 4, c. 6, T.U.S.P., è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. In base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni detenute nella società G.A.L. Alto Molise Scarl, avente ad oggetto la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea, pertanto risulta applicabile la possibilità di cui all'art. 4, c. 6, T.U.S.P.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio

dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod.civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

PROPONE

DI APPROVARE la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertando le partecipazioni di seguito elencate:

- S.F.I.D.E Scarl – quota 159,62 euro, % 0,20;
- G.A.L. Alto Molise Scarl – quota 1.000,00 euro, % 2;
- “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. - quota 1.036,00 euro, % 0,97;

DI PRENDERE ATTO che:

1. con propria nota prot. n. 1595 del 21 settembre 2018 il Comune di Pescopennataro ha provveduto a comunicare alle Società, agli Enti e alle Associazioni interessati/e la vendita delle quote di partecipazione della società consortile “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. detenute dal Comune, non ricevendo risposta;
2. con nota prot. n. 647/18, acclarata a protocollo di codesto Ente al n. 1170 del 30 ottobre 2018, la società consortile “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. ha comunicato che *“si procederà alla liquidazione definitiva della quota sociale non appena concluse le attività di valutazione del patrimonio sociale anche al fine di tutelare i soci recedenti e salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale in favore dei creditori sociali e della società stessa che viene ad essere privata di parte delle risorse originariamente destinate allo svolgimento dell'attività”*;
3. con propria nota prot. n. 1478 del 27 settembre 2019 il Comune di Pescopennataro ha provveduto a richiedere informazioni alla società consortile “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. in merito alla liquidazione della quota sociale, non ottenendo risposta;
4. con propria nota prot. n. 1479 del 27 settembre 2019 il Comune di Pescopennataro ha provveduto a comunicare alle Società, agli Enti e alle Associazioni interessati/e la vendita delle quote di partecipazione della società S.F.I.D.E Scarl detenute dal Comune, non ricevendo risposta;
5. con Determinazione n. 05 del 03/10/2019 avente ad oggetto *“Cessione quota di partecipazione nella società S.F.I.D.E. S.C.A.R.L. – Indizione asta pubblica – Determina a Contrarre”* il Responsabile del II Settore ha provveduto ad indire l'asta pubblica andata deserta;

DI PRENDERE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art.4, c. 6, T.U.S.P., è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. In base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni detenute nella società G.A.L. Alto Molise Scarl, avente ad oggetto la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea, pertanto risulta applicabile la possibilità di cui all' art.4, c. 6, T.U.S.P.;

DI DEMANDARE alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta Comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto in oggetto dalla presente deliberazione;

DI STABILIRE che:

- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art.17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- copia della presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;

ACQUISITI il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 21 del 26/11/2020, acquisito al protocollo comunale n. 2324 del 27/11/2020;

Con voti favorevoli 6, contrari -, astenuti -, resi nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti;

DELIBERA

DI APPROVARLA.

Successivamente,

VISTO l'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESA l'urgenza di provvedere;

Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, lì 30/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 30/11/2020 a norma dell'art. 124 - 1° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, lì 30/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all'originale.
Pescopennataro, lì 30/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

() Il giorno _____ per essere stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell'art. 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 27/11/2020 a norma dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, lì 30/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI



COMUNE DI PESCOPENNATARO
(PROVINCIA DI ISERNIA)

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale avente per

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E DETERMINAZIONI.

PROPONENTE

Data: 25/11/2020

IL SINDACO
F.to Carmen CARFAGNA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

VISTA la regolarità della documentazione;

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000

Parere

☒ - **FAVOREVOLE**

☐ - **CONTRARIO**

in ordine alla sola Regolarità Tecnica in merito alla medesima proposta di deliberazione.

Data: 25/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Mirella ROTOLO

Parere

☒ - **FAVOREVOLE**

☐ - **CONTRARIO**

☐ - **NON NECESSARIO**

in ordine alla sola Regolarità Contabile in merito alla medesima proposta di deliberazione.

Data: 25/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Mirella ROTOLO